

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2014****relativo all'autorizzazione di un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi per cani e gatti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un additivo contenente un estratto di aromatizzante di affumicatura, come specificato nell'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di cui all'allegato come additivo per mangimi per cani e gatti, da classificare nella categoria degli «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale dei «composti aromatizzanti».
- (4) Nel suo parere del 24 maggio 2012 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, l'uso del suddetto additivo specificato nell'allegato non ha effetti dannosi per la salute degli animali, per la salute umana o per l'ambiente. Poiché questo estratto di aromatizzante è utilizzato nei prodotti alimentari come aroma di affumicatura e la sua funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non sono necessarie ulteriori dimostrazioni della sua efficacia.
- (5) L'Autorità ha concluso che tale additivo è definito, in primo luogo, dal processo di fabbricazione e dal mix di legni da cui deriva; per questo motivo, il processo di fabbricazione e i legni utilizzati devono essere chiaramente specificati nell'allegato per garantire che vengano immessi sul mercato solo gli aromatizzanti di affumicatura prodotti con tale metodo di fabbricazione.
- (6) L'Autorità ha altresì concluso che, purché vengano prese misure di protezione, la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori e non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del preparato di cui all'allegato dimostra che le condizioni per l'autorizzazione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono soddisfatte. L'impiego dei preparati contenenti tale estratto di aromatizzante di affumicatura deve essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2012; 10(6):2729.